

CITTA' di ARPINO

Provincia di Frosinone

Rep. n.° 1

CIG 531078566B

L'anno duemilatquattordici addi 18 del mese di febbraio in

Arpino (FR) nella casa comunale, nell'ufficio del segretario comunale,

avanti di me **dr. Marasca Antonio** segretario comunale del Comune di Arpino

autorizzato a stipulare gli atti di competenza comunale ai sensi dell'art. 97, 2°

comma del D.Lgs. n.°267/00, dello statuto comunale (art. 41 comma 6°) e del

vigente regolamento comunale (art. 22) , sono comparsi

da un lato il **dr. Viscogliosi Giuseppe** nato ad Isola del Liri il 18.03.1965

responsabile del settore tecnico gestione del territorio di questo ente

autorizzato a stipulare gli atti in forma pubblica amministrativa ai sensi dello

art. 107 del D.lgs. n.°267/00, il quale dichiara di agire in nome e per conto

dell'amministrazione che rappresenta (cod. fisc. Comune 82000270601);

dall'altra il **Sig. Cocco Francesco** nato a Veroli il 20.12.1983 legale

rappresentante e direttore tecnico della ditta Fra.co. srl con sede in Cassino

via Benedetto Croce n.°3 (cod. fisc. ditta 02444800607);

I predetti componenti, della cui identità personale, io segretario comunale

rogante sono personalmente certo,, mi richiedono di ricevere il presente atto,

ai fini del quale,


Premettono

Che la Regione Lazio con nota prot. n.°187016 del 28.11.2008 comunicava

che con D.G.R. n.°861 del 21.08.2008 veniva approvato il Programma


triennale di opere pubbliche per lo sviluppo locale regionale, nel quale erano

ricomprese le opere proposte da questo ente;



[Firma illeggibile]

[Firma illeggibile]





Che con determina del Settore Tecnico 3° in data 16.05.2013 è stata approvata la perizia di recupero del cimitero comunale per l'importo di € 85012,52, di cui € 63628,46 per lavori a base d'asta ed € 1631,50 per oneri della sicurezza ed € 19752,56 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Che con determina del Settore Tecnico 3° n.°131 del 21.10.2013 veniva stabilito il sistema di contrattazione per l'affidamento lavori, di invitare a gara le ditte individuate, di applicare le clausole del capitolato generale d'appalto delle opere pubbliche, di approvare la lettera invito;

Che con lettera invito a gara prot. n.°11863/3 del 21.10.2013 si fissava il termine per presentare le offerte a gara;

che in data 14.11.2013 il Rup ha proceduto all'apertura delle buste offerta e ha aggiudicato i lavori di che trattasi alla ditta FRA, CO, Srl con sede in Cassino (FR) via B. Croce n.°3 che ha offerto il ribasso d'asta del 25% e quindi per un importo di € 47721,46 oltre gli oneri di sicurezza pari ad € 1.631,50 e i.v.a. 10%;


Vista la determina del Settore 3° Tecnico n.°157 del 18.11.2013 con la quale si affidano i lavori in argomento alla citata ditta al prezzo su indicato;

che il legale rappresentante della ditta aggiudicataria hanno sottoscritto in data odierna ai sensi art. 71 comma 3 del DPR n.°554/99 il verbale contenente il permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;

che è stato acquisito il certificato della Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Frosinone n.°CEW5193/2013/CFR0029 in data 08.11.2013 contenente il nulla osta antimafia;

che è stato acquisito il DURC (regolare) in data 08.11.2013;

che è stato acquisito il documento di valutazione del rischio;





Viste le autodichiarazioni del legale rappresentante allegate che rimangono agli atti di questo ente;

Visti i certificati del Casellario Giudiziale, della Procura della Repubblica;

Viste tutte le autodichiarazioni;

Tutto ciò premesso e considerato e formante parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti stipulano quanto segue::

Art. 1- Oggetto del contratto- Il Comune di Arpino concede all'appaltatore Fra.Co. Srl, come sopra costituito, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di Completamento opere di recupero cimitero comunale;;

L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto.


Art. 2 Capitolato speciale e norme regolatrici contratto. L'appalto viene concesso sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità, dedotti e risultanti dal presente contratto e dai documenti allegati al presente, che rimangono agli atti di questo comune: capitolato speciale d'appalto, elaborati grafici e progettuali; elenco dei prezzi unitari; piani di sicurezza, cronoprogramma.;

Le parti dichiarano di conoscere ed accettare i documenti sopra citati.

Art. 3- Ammontare dell'appalto.

L'importo contrattuale del presente appalto ammonta ad € 47721,46 oltre gli oneri per la sicurezza pari ad € 1631,50 e iva al 10% al netto del ribasso d'asta del 25%;

L'importo del presente resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica riferita alla quantità e qualità dei detti lavori.





Art. 4- Invariabilità del corrispettivo.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664 primo comma del codice civile.

Art. 5. Pagamenti.


I pagamenti verranno effettuati mediante mandati emessi dal tesoriere del comune di Arpino con le modalità operative di pagamento e di accredito che sono indicate dall'appaltatore (conto dedicato per la tracciabilità) al servizio economico finanziario.

Non è dovuta nessuna anticipazione.

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare dello stato di avanzamento dei lavori. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.

Art. 6. Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore.

L'appaltatore è tenuto al rispetto del capitolato speciale d'appalto, del disciplinare, al presente contratto. L'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro corrispondente alla propria categoria ed agli accordi territoriali ed aziendali, ivi compresi gli adempimenti di accantonamento e contribuzione verso tutti gli istituti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici. Detti obblighi vincolano l'aggiudicatario anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sociale. L'impresa è responsabile verso l'amministrazione comunale dell'osservanza delle predette norme anche degli



eventuali sub appaltatori nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del sub appalto.

Art. 7 Osservanza e attuazione piani di sicurezza.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali del D.Lgs. n.°626//94 e s.m.i. e del D.lgs. n.°494/1996.e s.m.i..

Art. 8 Tempo utile per ultimazione lavori; programma di esecuzione; sospensioni e riprese dei lavori.

Il tempo utile per dare ultimati i lavori è quello stabilito dal capitolato speciale d'appalto. L'appaltatore deve tenere rispetto del cronoprogramma ed indicazioni della direzione dei lavori.

Le sospensioni e le riprese sono disciplinate dal DPR n.°554/99 e s.m.i, e DM 145/2000.e s.m.i..


Art. 9 Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine per l'esecuzione delle opere verrà applicata la sanzione prevista dall'art. 117 comma 3 del DPR n.°554/1999 e s.m.i. e s.m.i. per ciascun giorno di ritardo da dedursi dall'importo del conto finale. La detta penale trova applicazione anche in caso di mancato rispetto delle soglie temporali fissate nel programma dei lavori.

Art. 10 Garanzia fidejussoria.


A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita polizza fidejussoria (cauzione definitiva) mediante polizza assicurativa della Compagnia Unipolsai-Agenzia di Cassino n.° 39092/96/102554115- del 20/01/2014 a garanzia esatto adempimento contrattuale.

L'impresa ha altresì presentato polizza fidejussoria n. 1/39092/88/102554908-



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



del 20/01/2014-- contratta con la Compagnia assicurativa -Unipolsai

Agenzia di _Cassino a garanzia dei rischi per danni di esecuzione lavori.,

L'impresa ha altresì presentato polizza fidejussoria n.6/39092/61/81707595---

del -09(07/2013- contratta con la Compagnia Assicurativa Unipol--Agenzia di

Cassino- per rischi contro terzi per il cantiere..

Art. 12 Certificato regolare esecuzione

I lavori di cui trattasi sono oggetto di certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal direttore dei lavori. L'appaltatore deve procedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti oggetto del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Art. 13 Subappalto


Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Eventuali sub appalti dovranno essere autorizzati dal Comune di Arpino.

Art. 14 Controversie.

Nel caso vi siano riserve sui documenti contabili il responsabile del procedimento acquisisce la relazione del direttore dei lavori e formula all'amministrazione proposta motivata per un accordo bonario. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dei lavori di che trattasi comprese quelle conseguenti al mancato accordo bonario saranno definite dal Foro di Cassino (FR). E' esclusa la clausola arbitrale.

Art. 14- Spese di contratto e trattamento fiscale

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto nessuna esclusa sono a carico appaltatore senza diritto di rivalsa alcuna.




Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al DPR 633/72 e s.m.i.

ed al DPR 131/86 e s.m.i. , per cui si richiede la registrazione a tassa fissa.

Il conto dedicato è _IBAN IT05E052971480000010129658 Banca Popolare
del Frusinate- Filiale Frosinone;

Art. 15 Domicilio dell'appaltatore

A tutti gli effetti di legge per il presente contratto l'appaltatore elegge il
proprio domicilio ad Arpino nella sede del comune di Arpino..

Art. 16. Recesso . risoluzione.

La stazione appaltante ha diritto di recedere e risolvere in qualunque tempo
dal presente atto nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 134 del DLgs
n.°163/2006.e s.m.i.

Art. 17 Allegati


La lettura degli allegati viene omessa per concorde richiesta fatta dalle parti le
quali dichiarano di essere a perfetta conoscenza del loro contenuto..


**Art. 18 Protocollo d'intesa per prevenzione tentativi di infiltrazione
della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessione lavori
pubblici.**

L'impresa dichiara di conoscere che il Comune di Arpino ha stipulato con la
Prefettura di Frosinone protocollo d'intesa per la prevenzione di tentativi di
infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e
concessione lavori pubblici.recepito dal Comune di Arpino (FR) con atto
deliberativo di GC n.° 74 del 02.05.2011.

L'impresa pertanto accetta le seguenti clausole contrattuali:

Clausola n.°1- L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme
pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2001 presso la




Prefettura di Frosinone e che qui si intendono integralmente riportate e di
accetarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n.º2-L'impresa si impegna a comunicare al Comune l'elenco delle
imprese coinvolte nel piano di affidamento, con riguardo alle forniture ed ai
servizi, come evidenziato dal protocollo d'intesa nonchè ogni eventuale
variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola n.º3-L'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze
di Polizia o all'Autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro prestazione
o altra utilità, ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore,
degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari
(richiesta tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale,
l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese,
danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere.


Clausola n.º4-L'impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta
formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine
di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n.º5-L'impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola
risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del
contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto,
qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla
stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle
di cui all'art. 10 del D.P.R. n.º252/98, e s.m.i., ovvero la sussistenza di ipotesi
di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese
partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia
stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto,

sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte del Comune, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n.°6-L'impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratti, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n.°7-L'impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonchè l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge n.°136/2010 e s.m.i. qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. L'impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al protocollo di intesa stipulato fra il Comune di Arpino e la Prefettura di Frosinone attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale



obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo delle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Io sottoscritto Segretario Comunale a richiesta delle parti qui convenute e costituite, ho ricevuto il presente atto, che ad alta ed intelligibile voce ho poi letto alle parti stesse, le quali, da me interpellate, lo hanno riconosciuto per forma e contenuto conforme, alla loro volontà, liberamente manifestatami secondo la legge. Lo confermano in ogni sua parte, sottoscrivendolo insieme a me Segretario in calce alla presente pagina e firmando inoltre il margine delle altre (e degli allegati).

Il presente atto è stato dattiloscritto da persona di mia fiducia e si compone di 9 pagine intere e parte della decima senza le altre fino a questo punto.

L'appaltatore

Per il Comune di Arpino

F.CO. s.r.l.
Via Cassino 11
03043 CASSINO (FR)
P. IVA 02444800607

Il Segretario Comunale Rogante

